



COMUNE DI TAORMINA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 Ottobre 202, ai sensi dell'art. 252 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 58 del 9 ottobre 2023

OGGETTO: Proposizione azione nei confronti dell'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana per il recupero delle somme dovute al Comune di Taormina in ottemperanza dell'art. 7 della l.r. n. 10/1999 e ss.mm.- Modifica incarico per la difesa dell'Ente.

L'anno duemilaventitre il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 11,30 e segg. nella Sede comunale si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Taormina nelle persone dei Sigg.:

Nominativo	Carica	Presente	Presente da remoto	Assente
Dr. Lucio Catania	Presidente	X		
Dr.ssa Maria Di Nardo	Componente	X		
Dott.ssa Tania Giallongo	Componente	X		

e con la partecipazione della dr.ssa Di Cara Antonella, nella qualità di segretario verbalizzante
La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

PREMESSO CHE:

- il Comune di Taormina, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 22 luglio 2021, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. in data 25 ottobre 2021 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 8 - 9 novembre 2021 il richiamato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: Dott.ssa Tania Giallongo, Dott.ssa Maria Di Nardo e Dott. Lucio Catania;

- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2021 si è regolarmente insediata presso il Comune di Taormina eleggendo quale presidente il dr Lucio Catania;

PREMESSO che

- Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10 /99, rubricato "Assegnazione ai comuni di parte dei proventi della vendita di biglietti di accesso." nel testo vigente nell'anno 2014 si statuiva "1. Sino al 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'accesso ai musei, alle gallerie ed alle zone archeologiche e monumentali regionali è versato ai comuni o alle associazioni di comuni, nel cui territorio gli stessi beni ricadono, e che partecipino alla gestione con la fornitura di beni e servizi, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione."
- Nell'anno 2015, la predetta disposizione normativa, così come modificata dall'art. 60, commi 4 e 5 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, così statuiva al **comma 1 bis** "Il versamento è effettuato in forma anticipata nella misura dell'80 per cento calcolata sugli introiti dell'anno precedente, previa definizione, in accordo con i Servizi competenti per la gestione dei parchi, dei musei, delle gallerie e delle zone archeologiche e monumentali regionali, degli interventi e progetti da realizzare. La restante quota è erogata a seguito di rendicontazione delle spese effettuate"; **comma 1 ter** "La mancata destinazione dei proventi da parte dei comuni alle finalità indicate nella convenzione comporta il recupero delle somme, anche tramite compensazione, da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana."
- Da ultimo, a decorrere dall' 08 ottobre 2016, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 3, comma 1 della L.R. n. 20 /2016, l'art. 7 L.R. 10/99 così statuisce: "1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura, fino ad una quota massima del trenta per cento, sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza. 2. Sono fatte salve, fino alla data di relativa scadenza, le convenzioni stipulate con i comuni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le obbligazioni assunte per gli anni 2015 e precedenti, nei confronti dei comuni sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nelle economie realizzate a valere sulle risorse stanziare, con destinazione vincolata (Missione 5, Programma 2, capitolo 377345) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 4. Le

obbligazioni assunte per gli anni 2016 e successivi, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, trovano copertura nei limiti delle risorse di cui al comma 1, con priorità rispetto alla destinazione di cui al medesimo comma 1.”

- Nell'anno 2014 era in vigore la convenzione sottoscritta in data 12/05/2011 tra il Comune di Taormina e l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, approvata con DDG 1008 del 27/06/2011.
- In data 16/06/2015 è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Taormina e l'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e successivamente, con atto aggiuntivo sottoscritto nel mese di luglio 2015, è stato tenuto conto delle modifiche normative intervenute da ultimo con la L.R. 15/05/2015 n. 20 all'art. 60.
- Ad oggi non sono state versate a questo Comune le somme derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso al Teatro Antico per gli anni 2014 (saldo residuo di euro 706.117,20), 2015 (euro 1,463,352,90) e 2016 (primo semestre pari ad euro 705.271,20) per complessivi € 2.874.741,30.
- Con la delibera di G. C. n. 183 del 05/06/2018 il Sindaco era stato autorizzato a proporre azione di recupero delle somme dovute dall'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana in ottemperanza dell'art. 7 della l.r. n. 10/1999 e ss.mm. in nome e per conto dell'Ente.
- Con successiva determina dirigenziale n. 131 del 27 giugno 2018 era stato conferito incarico professionale per il recupero delle somme all'avvocato Mario Caldarera, del foro di Messina, che ha, successivamente, rinunciato all'incarico senza avere espletato alcuna attività.
- Successivamente alla rinuncia dell'avv. Caldarera, nessuna azione è stata posta in essere dall'Ente al fine del recupero delle somme di cui trattasi.

RITENUTO che il Comune di Taormina ha tutto il diritto di incassare le somme di cui trattasi, avendo subito l'onere di fornire i servizi collegati ad una platea molto vasta di spettatori, che hanno avuto un impatto molto forte sul tessuto sociale del territorio, senza apportare vantaggi di natura economica, essendo visitatori occasionali della città, soggiornanti solo per il tempo necessario alla visione dello spettacolo;

RILEVATO che non sarebbe equo che il Comune di Taormina sopportasse i costi e gli oneri degli spettacoli al Teatro Antico, senza alcuna partecipazione ai ricavi che sarebbero di pertinenza esclusiva di altri soggetti;

RILEVATO che con delibera della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 25 del 3 maggio 2023, è stato conferito incarico per la tutela degli interessi della gestione dissesuale del

Comune di Taormina all'avv. Giovanni De Nigris, al fine di proporre azione nei confronti dell'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana per il recupero delle somme dovute al Comune di Taormina in ottemperanza dell'art. 7 della l.r. n. 10/1999 e ss.mm;

PRESO ATTO che l'avv. De Nigris, dopo lo studio della pratica ha rilevato che le argomentazioni con le quali la Regione Siciliana ha rifiutato il versamento dei proventi dovuti, sono certamente discutibili e prive dei requisiti della certezza che mal si conciliano con il diritto dell'Ente a quanto a lui dovuto ai sensi della L.r. n. 10/1999 e s.m.i.;

PRESO ATTO, altresì, che l'avv. De Nigris ritiene di non attivare la procedura monitoria, optando per il procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e seguenti di cui alla riforma Cartabia, previa attivazione della procedura di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2020 al fine di tentare una risoluzione stragiudiziale della lite;

RITENUTO di condividere il parere dell'avv. De Nigris;

VISTO il nuovo preventivo trasmesso dallo stesso avv. De Nigris ((prot. 1432 dell'11 settembre 2023) che prevede un compenso di € 4.370,00 per la fase di mediazione e € 11.914,64 per la fase giudiziale;

VISTI gli artt.6 e 50 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO gli art.183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000, modificati dall'art.74 del D. Lgs. n. 111 del 2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

VISTO l'art.184 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

1. Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di modificare la delibera n. 25 del 3 maggio 2023 relativamente all'importo da corrispondere (che, nella parte narrativa era quantificato in € 11.914,64, di cui € 4.218,35 per la fase monitoria), prevedendo adesso un compenso di € 16.284,64 (di cui € 4.370,00 per la fase di mediazione ed € 11.914,64 per l'eventuale fase giudiziale, da attivare in caso di insuccesso della fase di mediazione);
2. Di dare atto che l'incarico è regolamentato dal disciplinare allegato alla delibera n. 25 del 3 maggio 2023, come modificato per la previsione di spesa;
3. Dare atto che la spesa di cui sopra è a carico della gestione della Commissione Straordinaria di Liquidazione nell'ambito degli oneri di liquidazione.
4. Demandare all'ufficio di Segreteria Generale del Comune di Taormina la pubblicazione della presente sul sito Internet istituzionale del Comune di Taormina.
5. Disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online del Comune di Taormina.

6. Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24/08/1993, n. 378.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario verbalizzante

(Dott.ssa Di Cara Antonella)
Antonella Di Cara

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr. Lucio Catania *Lucio Catania*

Dott.ssa Maria Di Nardo *Maria Di Nardo*

Dott.ssa Tania Giallongo *Tania Giallongo*

